



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale

Prot. 465

ROMA, 29 Agosto 2022

AS 2685 “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

1) RINNOVO DEI CONTRATTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA QUESTIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 687 DELLA LEGGE 145/2018.

Permane nell'ordinamento, nonostante la proroga della sua applicazione al triennio contrattuale 2022/2024 operata con il comma 881 dell'art 1 della legge di bilancio 2022 n° 234 del 30 dicembre 2021, la previsione dell'articolo 1, comma 687 della legge 145/2018 che prevede che la dirigenza dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico del SSN per il triennio contrattuale 2022/2024 viene spostata dalla sua attuale Area contrattuale di appartenenza delle Funzioni Locali all'Area Sanità così espropriando di rappresentatività una intera categoria (quella della dirigenza amministrativa professionale e tecnica- PTA – del SSN) che è collocata in distinti ruoli professionali rispetto alla dirigenza sanitaria e del conseguente diritto ad avere un proprio contratto di lavoro che tenga in debito conto delle specificità della categoria.

Il Parlamento aveva già differito questo provvedimento (al triennio 2019-2021) con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 (art. 9 bis comma 1, lettera b) “b) *al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*), **consentendo l'avvio delle trattative dei contratti 2016-18 che si sono conclusi.**

Tale norma va assolutamente abrogata in via definitiva perché rappresenta:

- ✓ un'indebita ingerenza della politica nell'autonomo potere decisionale del tavolo sindacale;
- ✓ una lesione della libertà sindacale in quanto la rappresentatività viene dichiarata non sulla base dell'attuale composizione dei tavoli contrattuali (sarebbe come se dopo le elezioni venissero modificati i collegi elettorali) ma ex post a tavolino. Il 31/12/2021 si è già rilevata la rappresentatività



per il triennio contrattuale 2022/2024 con la dirigenza dei ruoli PTA collocata nell'Area Funzioni locali (secondo quanto previsto dal CCNQ sottoscritto il 29/12/2021). L'applicazione del comma 687 travolgerebbe tale rilevazione spostando d'imperio la dirigenza PTA sul diverso tavolo contrattuale della dirigenza Sanitaria ;

- ✓ un grave effetto retroattivo indipendente dalla volontà sindacale non solo sulla rappresentatività, ma anche su atti già deliberati come quelli sulle prerogative sindacali, con inevitabili contenziosi conseguenti;
- ✓ non tiene conto della separazione dei fondi tra sanitari e TPA avvenuta negli ultimi contratti giustamente distinti tra sanitari e TPA;
- ✓ un provvedimento che priva la dirigenza PTA di una propria rappresentanza costringendo le proprie associazioni a modificare i propri statuti e assetti organizzativi;
- ✓ un elemento che non riconosce la specificità della dirigenza PTA, enormemente differente dalla dirigenza sanitaria normata dal D.lgs. 502/1992 e ssmi, reintroducendo una commistione che allontana il riconoscimento della dirigenza medica e sanitaria come categoria con caratteristiche specifiche nell'ambito del pubblico impiego; –
- ✓ una complicazione che produce in contrattazione decentrata una duplicazione disarmonica di tavoli tra vecchio e nuovo contratto.

Peraltro in Senato era stata votata all'unanimità una raccomandazione per l'abrogazione del comma 687.

Nel frattempo è stato sottoscritto il contratto 2016/2018 che separa sanitari e amministrativi PTA con equa e condivisa ripartizione delle risorse

Anche le Regioni hanno espresso, con le garanzie ricevute, la loro non contrarietà all'abrogazione del comma 687.

La stipula ed applicazione del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020, il primo che dopo 20 anni di convivenza fra dirigenza Sanitaria e dirigenza PTA si è potuto liberamente occupare delle vere necessità di status della dirigenza PTA, **ha dato amplissima dimostrazione di come la collocazione della dirigenza PTA nello stesso contratto dei dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni abbia portato enormi benefici sia ai dirigenti PTA che alle Aziende ed Enti del SSN**, liberate dalla necessità di dover applicare alla dirigenza PTA norme del tutto incoerenti e studiate per la sola dirigenza sanitaria.

L'abrogazione della norma tra l'altro **non ha alcun impatto finanziario; il finanziamento dei rinnovi contrattuali della dirigenza PTA resta comunque in capo al SSN** (e non passa di certo in capo alle Regioni) essendo in ogni caso tale dirigenza ricompresa nel fondo sanitario nazionale e **non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dovendo gli istituti contrattuali rigidamente restare nell'ambito dei finanziamenti dei rinnovi contrattuali.**

Il regolare rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per la tornata contrattuale 2022/2024 dipende non poco **dall'abrogazione totale**, dopo il rinvio già operato per ben due tornate contrattuali (2016/2018 e 2019/2021), del comma 687 che dopo 6 anni e due CCNL stipulati nell'Area Funzioni Locali darebbe chiarezza e stabilità ai tavoli di contrattazione.



TESTO DA EMENDARE

Art 1 comma 687 legge 145/2018

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art 16 del decreto legge n° 115 del 9 agosto 2022 aggiungere:

“Comma 9 bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”

o in alternativa

“Comma 9 bis. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.”

Il Segretario Generale
Elisa Petrone





Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione **FEDIR** (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale

Prot. 465

ROMA, 29 Agosto 2022

AS 2685 “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

1) RINNOVO DEI CONTRATTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA QUESTIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 687 DELLA LEGGE 145/2018.

Permane nell’ordinamento, nonostante la proroga della sua applicazione al triennio contrattuale 2022/2024 operata con il comma 881 dell’art 1 della legge di bilancio 2022 n° 234 del 30 dicembre 2021, la previsione dell’articolo 1, comma 687 della legge 145/2018 che prevede che la dirigenza dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico del SSN per il triennio contrattuale 2022/2024 viene spostata dalla sua attuale Area contrattuale di appartenenza delle Funzioni Locali all’Area Sanità così espropriando di rappresentatività una intera categoria (quella della dirigenza amministrativa professionale e tecnica- PTA – del SSN) che è collocata in distinti ruoli professionali rispetto alla dirigenza sanitaria e del conseguente diritto ad avere un proprio contratto di lavoro che tenga in debito conto delle specificità della categoria.

Il Parlamento aveva già differito questo provvedimento (al triennio 2019-2021) con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 (art. 9 bis comma 1, lettera b) “b) *al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*), **consentendo l’avvio delle trattative dei contratti 2016-18 che si sono conclusi.**

Tale norma va assolutamente abrogata in via definitiva perché rappresenta:

- ✓ un’indebita ingerenza della politica nell’autonomo potere decisionale del tavolo sindacale;
- ✓ una lesione della libertà sindacale in quanto la rappresentatività viene dichiarata non sulla base dell’attuale composizione dei tavoli contrattuali (sarebbe come se dopo le elezioni venissero modificati i collegi elettorali) ma ex post a tavolino. Il 31/12/2021 si è già rilevata la rappresentatività



per il triennio contrattuale 2022/2024 con la dirigenza dei ruoli PTA collocata nell'Area Funzioni locali (secondo quanto previsto dal CCNQ sottoscritto il 29/12/2021). L'applicazione del comma 687 travolgerebbe tale rilevazione spostando d'imperio la dirigenza PTA sul diverso tavolo contrattuale della dirigenza Sanitaria ;

- ✓ un grave effetto retroattivo indipendente dalla volontà sindacale non solo sulla rappresentatività, ma anche su atti già deliberati come quelli sulle prerogative sindacali, con inevitabili contenziosi conseguenti;
- ✓ non tiene conto della separazione dei fondi tra sanitari e TPA avvenuta negli ultimi contratti giustamente distinti tra sanitari e TPA;
- ✓ un provvedimento che priva la dirigenza PTA di una propria rappresentanza costringendo le proprie associazioni a modificare i propri statuti e assetti organizzativi;
- ✓ un elemento che non riconosce la specificità della dirigenza PTA, enormemente differente dalla dirigenza sanitaria normata dal D.lgs. 502/1992 e ssmi, reintroducendo una commistione che allontana il riconoscimento della dirigenza medica e sanitaria come categoria con caratteristiche specifiche nell'ambito del pubblico impiego; –
- ✓ una complicazione che produce in contrattazione decentrata una duplicazione disarmonica di tavoli tra vecchio e nuovo contratto.

Peraltro in Senato era stata votata all'unanimità una raccomandazione per l'abrogazione del comma 687.

Nel frattempo è stato sottoscritto il contratto 2016/2018 che separa sanitari e amministrativi PTA con equa e condivisa ripartizione delle risorse

Anche le Regioni hanno espresso, con le garanzie ricevute, la loro non contrarietà all'abrogazione del comma 687.

La stipula ed applicazione del CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020, il primo che dopo 20 anni di convivenza fra dirigenza Sanitaria e dirigenza PTA si è potuto liberamente occupare delle vere necessità di status della dirigenza PTA, **ha dato amplissima dimostrazione di come la collocazione della dirigenza PTA nello stesso contratto dei dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni abbia portato enormi benefici sia ai dirigenti PTA che alle Aziende ed Enti del SSN**, liberate dalla necessità di dover applicare alla dirigenza PTA norme del tutto incoerenti e studiate per la sola dirigenza sanitaria.

L'abrogazione della norma tra l'altro **non ha alcun impatto finanziario; il finanziamento dei rinnovi contrattuali della dirigenza PTA resta comunque in capo al SSN** (e non passa di certo in capo alle Regioni) essendo in ogni caso tale dirigenza ricompresa nel fondo sanitario nazionale e **non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dovendo gli istituti contrattuali rigidamente restare nell'ambito dei finanziamenti dei rinnovi contrattuali.**

Il regolare rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per la tornata contrattuale 2022/2024 dipende non poco **dall'abrogazione totale**, dopo il rinvio già operato per ben due tornate contrattuali (2016/2018 e 2019/2021), del comma 687 che dopo 6 anni e due CCNL stipulati nell'Area Funzioni Locali darebbe chiarezza e stabilità ai tavoli di contrattazione.



TESTO DA EMENDARE

Art 1 comma 687 legge 145/2018

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'art 16 del decreto legge n° 115 del 9 agosto 2022 aggiungere:

“Comma 9 bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”

o in alternativa

“Comma 9 bis. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.”

Il Segretario Generale
Elisa Petrone

